

DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2013
194/2013/R/EEL

CRITERI FINALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLE ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI DISMESSE, DI CHIUSURA DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n.481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83" (di seguito: Criteri di efficienza economica 2008-2010);
- l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante "Disposizioni in materia di separazione contabile per la società Sogin S.p.A., ai fini della rendicontazione

dei costi delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83”;

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e in particolare il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 192/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 192/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012 574/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 novembre 2011, DCO 43/11, recante: “Riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 83/03 per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione43/11);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 marzo 2013, prot. n. 5275 (prot. Autorità 12060 del 28 marzo 2013; di seguito: comunicazione 22 marzo 2013)
- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2013, prot. n. 7814 (prot. Autorità 13122, del 5 aprile 2013; di seguito: comunicazione 29 marzo 2013);
- le comunicazioni trasmesse dalla Sogin all’Autorità prot. 6892 del 14 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6340 del 15 febbraio 2013, di seguito: comunicazione 14 febbraio 2013), prot. 8941 del 28 febbraio 2013 (prot. Autorità 11130 del 20 marzo 2013, di seguito comunicazione 28 febbraio 2013) e del 26 aprile 2013 (prot. Autorità 15554 del 29 aprile 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 574/2012/R/eel, l’Autorità ha rivisto i criteri di efficienza economica 2008-2010, ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari prevedendo che:
 - a) il secondo periodo di regolazione è della durata di 4 anni ed è relativo agli anni 2013-2016;
 - b) entro il 15 marzo 2013 la Sogin possa formulare all’Autorità osservazioni in relazione alle disposizioni introdotte con la deliberazione 574/2012/R/eel;
 - c) entro il termine del 28 febbraio 2013 la Sogin fornisca una riclassificazione dei costi relativi agli esercizi 2010 e 2011 in applicazione dei criteri fissati dalla deliberazione 574/2012/R/eel;
 - d) in esito alla riclassificazione dei consuntivi 2010 e 2011 e valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Sogin, entro il 30 aprile 2013, l’Autorità confermi la deliberazione 574/2012/R/eel ovvero ne disponga le opportune modifiche, ferma restando la sua applicabilità a partire dall’esercizio 2013;

- con le comunicazioni 14 e 28 febbraio 2013, la Sogin ha trasmesso le osservazioni e le informazioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
- con le sopracitate comunicazioni, la Sogin, in merito ai criteri di efficienza economica previsti per gli anni 2013-2016, definiti nell'Allegato A alla deliberazione 574/2012/R/eel (di seguito: Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel), ha osservato che:
 - a) i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e centrali, classificati nei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel tra i costi commisurabili, dovrebbero essere inseriti tra i costi obbligatori, in considerazione, tra l'altro, del fatto che detti costi sono previsti in diminuzione con l'avanzamento delle attività di *decommissioning*;
 - b) il costo del personale impiegato nella cosiddetta "Responsabilità solidale" del committente in tema di contratti di appalto di lavori e servizi, classificato nei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel tra i costi efficientabili, dovrebbe essere incluso fra i costi obbligatori;
 - c) il calcolo dei valori base per ciascuna categoria dei costi commisurabili CC_{base}^a e dei valori iniziali di riferimento dei *driver* per ciascuna delle suddette categorie δ_{base}^a , di cui ai commi 6.3 e 6.4, dei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel, non dovrebbe far riferimento alla media dei costi effettivi sostenuti da Sogin nei tre anni precedenti, in quanto questo determinerebbe un valore troppo basso di detti parametri rispetto al reale andamento dei costi di struttura;
 - d) il fattore di invarianza, inv^a , di cui al comma 6.7, dei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel, introdotto nel calcolo per il riconoscimento dei costi commisurabili a consuntivo, che consente di evitare variazioni dei ricavi a fronte di variazioni minime dei *driver*, dovrebbe essere soppresso;
 - e) tutti i richiami alla coerenza dei costi con il programma vita intera dovrebbero essere soppressi, in quanto la revisione dei programmi di smantellamento costituirebbe una prassi abituale, anche a livello internazionale, per tener conto dello sviluppo di progetti di una attività non standardizzata; e che pertanto poiché il programma a vita intera costituisce un riferimento indicativo, suscettibile di variazioni, ai fini del riconoscimento dei costi sarebbe opportuno considerare come riferimento esclusivo il piano quadriennale;
 - f) per le stesse motivazioni di cui al precedente punto e), il fattore α_{RID} introdotto nel meccanismo premio penalità di cui all'articolo 9, dei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel, per tener conto del ritardo accumulato delle attività di smantellamento rispetto al precedente periodo regolatorio, dovrebbe essere soppresso;
 - g) le modalità di riconoscimento di una quota di proventi finanziari alla commessa nucleare dovrebbe far riferimento alla media del capitale investito netto riconosciuto e non agli Acconti Nucleari, come erroneamente riportato nel comma 4.8, dei Criteri di efficienza Economica 574/2012/R/eel; e che le tre soglie riportate nel medesimo comma dovrebbero essere rivate, prevedendo solo due soglie ed eliminando il tasso di interesse richiesto per la terza soglia, giudicato dalla Sogin non ragionevole;

- h) l'elenco delle eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'Articolo 10 dei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel dovrebbe includere anche il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni, nonché altre problematiche quali contenziosi con i fornitori, modifiche della progettazione per migliorare i livelli di sicurezza o per eventualità riscontrabili solo in sede di realizzazione pratica delle attività;
- nel corso di incontri tecnici con gli uffici dell'Autorità, la Sogin ha presentato ulteriori osservazioni di dettaglio ai Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel, in particolare relativamente ad alcuni costi, quali costi lavanderia calda e di facchinaggio di materiali radioattivi, costi per farmaci o prodotti vari di infermeria, rimborso viaggi e spese, che sarebbe opportuno includere tra i costi obbligatori, o i costi esterni e di personale per la scuola di radioprotezione a Caorso, che sarebbe opportuno includere tra i costi commisurabili;
 - nel corso dei suddetti incontri la Sogin ha altresì evidenziato l'opportunità di escludere i ricavi afferenti alle attività i cui costi sono sottoposti ad efficientamento dal finanziamento della commessa nucleare, analogamente a quanto previsto nel primo periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con comunicazione 22 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha sottolineato *“l'esigenza che la regolazione garantisca l'efficacia degli interventi programmati e posti in opera da Sogin ai fini del decommissioning, oltre che il rispetto dei principi generali di necessità ed efficienza. È altrettanto importante assicurare a Sogin uno strumento economico-finanziario basato sul riconoscimento equilibrato degli oneri, che si renda idoneo ad incentivare il rispetto degli obiettivi prestabiliti (milestones), ma anche a tenere in conto le eventuali situazioni critiche, ad opera di fattori esterni imprevedibili e non facilmente standardizzabili”*.
- con comunicazione 29 marzo 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito ai parametri economici contenuti nella deliberazione 574/2013/R/eel ha valutato positivamente il mantenimento del meccanismo premiale anche per il secondo periodo regolatorio e ha ritenuto opportuno sottolineare che *“la possibile applicazione di penalità, contemplata nel nuovo meccanismo, sia pure di importo massimo pari a un milione di euro, potrebbe determinare criticità per l'equilibrio economico patrimoniale della società i cui ricavi sono sostanzialmente legati alla commessa nucleare”*. Ciò premesso il Ministero ha auspicato che l'Autorità possa valutare la modifica di detto meccanismo prevedendo che la determinazione di eventuali penalità sia in ogni caso contenuta nei limiti dell'utile netto di esercizio realizzato dalla Società.

CONSIDERATO CHE:

- gli uffici dell’Autorità hanno riscontrato alcuni errori materiali nel testo dei Criteri di efficienza economica 574/2012/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 574/2012/R/eel, l’Autorità ha, altresì, previsto che i parametri quantitativi ai fini dell’applicazione pratica dei criteri fissati dalla deliberazione 574/2012/R/eel, ivi compreso l’elenco delle *milestones* per il calcolo del premio/penalità per l’accelerazione delle attività di *decommissioning*, siano definiti con separato provvedimento entro il 30 maggio 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in attuazione a quanto previsto al comma 4.2, della deliberazione 574/2012/R/eel, approvare il provvedimento finale in materia di criteri di efficienza economica per il riconoscimento degli oneri nucleari nel periodo 2013-2016, apportando le opportune modifiche all’Allegato A della suddetta deliberazione; a tal fine:
 - a) accogliere, in parte, le osservazioni della Sogin e, in particolare:
 - i. includere nei costi obbligatori i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e centrali, in considerazione dell’importanza di dette attività per il mantenimento in sicurezza dei medesimi impianti e centrali;
 - ii. includere nei costi obbligatori i costi di lavanderia calda e di facchinaggio di materiali radioattivi, per le medesime motivazioni di cui alla precedente punto i);
 - iii. includere il costo del personale impiegato nella cosiddetta “Responsabilità solidale” nei costi commisurabili, invece che nei costi obbligatori come richiesto dalla Sogin, in quanto detti costi sono imposti dalla normativa anche ad aziende che non operano nel campo nucleare, ma ragionevolmente possono aumentare con l’accelerazione delle attività di *decommissioning*;
 - iv. includere i costi esterni e di personale per la scuola di radioprotezione a Caorso tra i costi commisurabili, in quanto si ritiene che ragionevolmente possono aumentare con l’accelerazione delle attività di *decommissioning*;
 - v. sopprimere il fattore di invarianza nel calcolo per il riconoscimento dei costi commisurabili a consuntivo, in quanto da un lato potrebbe distorcere il comportamento della società incentivando comportamenti opportunistici finalizzati a dichiarare incrementi di costo superiori alla soglia di invarianza, dall’altro risulta particolarmente complesso individuare correttamente tale soglia;
 - vi. includere in parte le fattispecie che Sogin ha richiesto di integrare nell’elenco degli eventi imprevedibili ed eccezionali, introducendole tuttavia più opportunamente nelle motivazioni accettabili per la modifica dell’elenco delle *milestones* ai fini del calcolo del premio/penalità e non includendo le criticità controllabili dalla Sogin medesima;

- vii. escludere i ricavi afferenti alle attività i cui costi sono sottoposti ad efficientamento dal finanziamento della commessa nucleare, analogamente a quanto previsto nel primo periodo di regolazione;
- b) non accogliere alcune delle osservazioni della Sogin, ed, in particolare:
 - i. confermare il riferimento ai tre anni precedenti il periodo della regolazione per il calcolo dei valori base per ciascuna categoria dei costi commisurabili e dei valori iniziali di riferimento dei relativi *driver*, in quanto si ritiene che il riferimento ad un solo anno possa risultare poco significativo;
 - ii. confermare la centralità del programma a vita intera come riferimento principale per le analisi di riconoscimento dei costi preventivo/consuntivo, in quanto si ritiene che presupposto fondamentale al riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin sia che detti costi si giustificano alla luce di una strategia di lungo termine per il raggiungimento dello stato di *green field* delle centrali e degli impianti, come richiesto dalla normativa vigente;
 - iii. confermare altresì la centralità del programma a vita intera come riferimento fondamentale per il meccanismo di premio/penalità, in quanto basato sul presupposto che l'ottenuto o mancato raggiungimento di obiettivi strategici comporti un risparmio/aumento dei costi a vita intera della commessa nucleare a carico dell'utente finale elettrico; e pertanto, confermare il fattore α_{RID} introdotto nel meccanismo premio/penalità;
 - iv. non modificare le soglie previste per l'applicazione degli interessi posti a carico della Sogin nel caso in cui il capitale investito netto della società sia negativo, in quanto si ritiene che al fine di garantire una gestione efficiente della liquidità dei conti presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa), gli anticipi finanziari erogati alla Sogin posti a carico del sistema elettrico debbano essere adeguatamente remunerati;
- c) modificare il calcolo del premio/penalità nella logica di ridurre le criticità evidenziate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevedendo che, qualora la penalità comporti un risultato di esercizio dopo le imposte negativo, la medesima penalità sia ridotta al fine di garantire il pareggio di bilancio della società Sogin, e che l'eventuale quota residua di penalità non applicata venga trasferita negli anni successivi sino alla concorrenza della medesima, sempre nel rispetto del pareggio di bilancio della Società;
- d) correggere gli errori materiali rilevati dagli uffici dell'Autorità ivi incluso l'errore evidenziato dalla Sogin relativamente al riferimento agli Acconti Nucleari invece che alla media del capitale investito netto riconosciuto.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- avvalersi della Cassa per lo svolgimento delle attività istruttorie e delle relative attività di verifica necessarie ai fini:
 - a) della definizione dei parametri quantitativi ai fini dell'applicazione pratica dei criteri fissati dalla deliberazione 574/2012/R/eel, ivi compreso l'elenco delle *milestones*;

- b) della determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2012 e successivi;
 - c) della definizione dei criteri di efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT);
 - d) dell'analisi del programma a vita intera e dei programmi quadriennali presentati dalla Sogin;
 - e) della determinazione a preventivo degli oneri nucleari per gli anni 2013 e successivi;
- prevedere che la Cassa ai fini di quanto previsto al precedente alinea possa dotarsi, previa informativa all'Autorità, di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del *decommissioning* nucleare;
 - prevedere che, al fine di garantire l'indipendenza delle risorse specialistiche di cui al precedente alinea, dette risorse, per tutto il periodo di svolgimento delle attività istruttorie e di verifica, non debbano intrattenere alcun genere di rapporto di lavoro o consulenza, diretto o indiretto, con la Sogin o con società facenti parte del medesimo gruppo societario;
 - prevedere che i costi delle risorse di cui al precedente alinea siano posti a carico del conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT

DELIBERA

Articolo 1

Criteri di efficienza economica per il secondo periodo di regolazione

- 1.1 In attuazione di quanto previsto dal comma 4.2, della deliberazione 574/2012/R/eel, sono approvati i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica), riportati nell'*Allegato A* al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
- 1.3 Le disposizioni contenute nella deliberazione 574/2012/R/eel, sono sostituite dal presente provvedimento.

Articolo 2

Avvalimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

- 2.1 L'Autorità si avvale della Cassa per lo svolgimento delle attività istruttorie e delle relative attività di verifica necessarie ai fini:
 - a) della definizione dei parametri quantitativi ai fini dell'applicazione pratica dei Criteri di efficienza economica, ivi compreso l'elenco delle *milestones*, ai sensi del comma 2.5 della deliberazione 574/2012/R/eel;

- b) della determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2012 e successivi, ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 574/2012/R/eel e del comma 12.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
 - c) della definizione dei criteri di efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DN-PT, ai sensi del comma 4.4 della deliberazione 574/2012/R/eel;
 - d) dell'analisi del programma a vita intera e dei programmi quadriennali presentati dalla Sogin, ai sensi del comma 2.4, lettere a) e b), della deliberazione 574/2012/R/eel e del comma 11.1, lettera b) dei Criteri di efficienza economica;
 - e) della determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2013 e successivi, ai sensi del comma 2.4, lettera c), della deliberazione 574/2012/R/eel e del comma 12.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica.
- 2.2 La Cassa ai fini di quanto previsto al precedente comma 2.1 può dotarsi, previa informativa all'Autorità, di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del *decommissioning* nucleare.
- 2.3 Le risorse specialistiche, di cui al precedente comma 2.2, non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza, o impiego con la Sogin o con società facenti parte del medesimo gruppo societario, né trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con le predette società per tutto il periodo di svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2.1.
- 2.4 I costi delle risorse specialistiche di cui al precedente comma 2.2 sono posti a carico del conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT

Articolo 3

Entrata in vigore

- 3.1 Il presente provvedimento è comunicato al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto 26 gennaio 2000, alla Sogin ed alla Cassa.
- 3.2 Le determinazioni, di cui all'Articolo 1, del presente provvedimento, divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione ai Ministri competenti, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.
- 3.3 Le determinazioni, di cui all'Articolo 2, del presente provvedimento, entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione del medesimo provvedimento.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it successivamente alla data di definitiva operatività, ai sensi del precedente comma 3.2.
- 3.5 A parziale modifica di quanto previsto dal comma 5.2, della deliberazione 574/2012/R/eel, la medesima deliberazione 574/2012/R/eel è pubblicata sul sito internet dell'Autorità alla data di cui al precedente comma 3.4.

9 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni